

## **TI\_GERICHTE 34.2005.39 vom 16. November 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-11-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2005.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.39)

FR: TI\_GERICHTE 34.2005.39 du 16 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 34.2005.39 del 16 novembre 2005

### **Regeste**

assicurato può chiedere il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio per il finanziamento della casa primaria anche se è parzialmente invalido

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

cpv. 2 OPPA). 2.4. Conformemente all'art. 2 cpv. 1 della Legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42), applicabile anche alle disposizioni relative alla promozione della proprietà di abitazioni (DTF 130 V 1919 consid. 2), l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Vi è un caso di previdenza al momento in cui l'istituto previdenziale accorda sulla base del proprio regolamento un diritto alle prestazioni per il raggiungimento del limite d'età oppure per il caso di morte o d'invalidità (DTF 126 V 92; FF 1992 III 513). In una sentenza dell'11 febbraio 2004, pubblicata in DTF 130 V 191s., il TFA ha stabilito che con l'insorgenza di un caso di previdenza a seguito d'invalidità (totale), la concessione di un versamento anticipato in vista dell'acquisto di un'abitazione è esclusa anche se l'assicurato interessato non percepisce alcuna prestazione da parte del proprio istituto di previdenza in ragione di un sovrindennizzo (in quel caso vi era un concorso tra prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione militare; cfr. in merito Bollettino della previdenza professionale, edito dall'UFAS, no. 74 del 30 aprile 2004 cifra 442). 2.5. Secondo l'art. 23 LPP, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2004 (in merito alla nuova regolamentazione in vigore dal 1° gennaio 2005, cfr. RU 2004 1682), hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. A norma dell'art. 26 cpv. 1 LPP, per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 4 cpv. 2 e art. 29 LAI). In particolare, l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a) oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Conformemente all'art. 4.11.2 cpv. 2 del Regolamento della Fondazione CV 1, nel tenore applicabile in concreto, il diritto ad una rendita per l'invalidità sorge già con un grado d'invalidità superiore al 25% ("Un grado d'invalidità superiore ai due terzi dà diritto alla rendita intera d'invalidità, mentre uno inferiore al 25% non dà diritto a prestazione alcuna", doc. 1 e doc. M). 2.6. Nel caso in esame, con decisione 17 dicembre 2003, confermata con decisione su opposizione 1° dicembre 2004, l'Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 un grado d'invalidità del 43% con diritto ad un quarto di rendita. Con sentenza del 16 novembre 2005 questo TCA, confermando l'operato dall'amministrazione, ha respinto il ricorso

dell'assicurato con cui chiedeva l'erogazione di una mezza rendita. Pacifico è che la Fondazione, basandosi sulla decisione dell'AI, ha posto l'assicurato al diritto ad un quarto di rendita d'invalidità per un'incapacità al guadagno del 43% (cfr. risposta pag. 3), prevedendo il Regolamento l'erogazione di una prestazione assicurativa già a partire da un grado d'invalidità del 25% (art. 4.11.2). Oggetto del contendere è sapere se l'attore abbia diritto all'anticipo della sua prestazione di libero passaggio per finanziare la sua abitazione primaria, nonostante che sia subentrato un caso di previdenza, rappresentato in concreto dall'invalidità parziale. Con riferimento alla sentenza dell'11 febbraio 2004, pubblicata in DTF 130 V 191s. (cfr. consid. 2.4), l'assicurato sostiene che solo in caso di rendita intera d'invalidità sussiste un caso di previdenza che vieta il versamento della prestazione di libero passaggio ai fini del promovimento dell'abitazione ex art. 30c cpv. 1 LPP, ciò che tuttavia non esclude un anticipo nella misura del suo grado di capacità lavorativa (recte: al guadagno) residua. Orbene, va ricordato che, vigente il vecchio diritto (cfr. consid. 2.1), in caso di mezza rendita d'invalidità (va qui ricordato che ai sensi del nuovo art. 23 cpv. 1 LPP, entrato in vigore al 1° gennaio 2005, il diritto alla rendita sorge a partire da un grado d'invalidità del 40%), l'istituto previdenziale divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà viene "trasformata" in una rendita, mentre l'altra metà è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno (cosiddetta "parte attiva"). Nel caso d'invalidità parziale rimane tuttavia una prestazione d'uscita che tecnicamente può essere divisa (cfr. DTF 129 III 485 consid. 3.2.2 con numerosi riferimenti di dottrina). Di conseguenza, tale parte attiva può essere rivendicata per un prelievo anticipato ai fini della promozione dell'abitazione primaria (in tal senso: cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005 pag. 981 con riferimento al messaggio sulla promozione della proprietà d'abitazione, BBl 1992 VI 265). Nella risposta di causa la Fondazione convenuta, facendo riferimento alla STFA non pubblicata 30 marzo 2005 in re F., B 107/03, consid. 5.3 e 5.4, ha sostenuto che per ammettere l'insorgenza di un caso di previdenza basta anche un'invalidità parziale (cfr. risposta punto no. 3). A mente del TCA, tale riferimento non è pertinente al caso in esame, poiché la citata sentenza federale si riferiva alla ripartizione della prestazione di libero passaggio (dal 1° gennaio 2000 denominata "prestazione d'uscita", cfr. art. 2 LFLP) in caso di divorzio (art. 122 CCS; art. 22s. LFLP). Allineandosi alla dottrina in vigore, nonché da un'interpretazione letterale dell'art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 1 CCS, il TFA ha precisato che in caso di invalidità parziale di un coniuge l'avere di previdenza non può essere suddiviso, motivo per cui all'altro coniuge spetta in sostituzione un'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CCS ("Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi") (cfr. DTF 129 III 485 consid. 3.2.2 e 3.2.3; cfr. anche la citata STFA non pubblicata 30 marzo 2005 in re F., B 107/03, consid. 5.3 con riferimenti di dottrina. Lo stesso principio vale anche in caso di un grado d'invalidità inferiore al 50% - secondo l'art. 23 vLPP tale grado d'invalidità non dà diritto ad alcuna prestazione previdenziale obbligatoria -, ma che, a dipendenza di una norma del regolamento più favorevole, può aprire il diritto ad una rendita d'invalidità, cfr. Sutter/Freiburgburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 15 agli art. 122/141-142 CC, pag. 197). Quindi, se da una parte nell'ambito del divorzio in caso di invalidità parziale la prestazione d'uscita non può essere suddivisa fra gli ex coniugi per motivi "pratici" (cfr. in merito DTF 129 III 485 consid. 3.2.3) - circostanza che comunque non esclude un'indennità ex art. 124 CCS -, dall'altra non vi è motivo per non permettere un

prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP, limitatamente alla “parte attiva” (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005 pag. 981 con riferimento al messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione, BBl 1992 VI 265). Infine, la Fondazione convenuta ha sostenuto: " Vigente il principio del primato delle prestazioni, la prestazione di libero passaggio viene determinata in funzione della rendita cui avrebbe diritto l'assicurato (al compimento dei 65 anni d'età) con le eventuali riduzioni dipendenti dalla durata effettiva del periodo contributivo/di lavoro. Ciò facendo, astrazione dai premi pagati (artt. 4.5.2 e 4.11.3 del citato regolamento). Così determinata (e non vi è possibile di calcolarla diversamente) la prestazione di libero passaggio comprenderebbe necessariamente, nel caso qui a giudizio, parte dei premi destinati a finanziare le prestazioni per invalidità aggiuntive a quelle attualmente erogate all'assicurato. Ciò, evidentemente per il caso il cui il suo stato invalidante si aggravasse in futuro. Erogando la prestazione di libero passaggio, la Cassa non disporrebbe più dei mezzi per finanziare le maggiori prestazioni dipendenti dal possibile futuro aggravamento della invalidità." (Doc. III) Ora, se nel caso in esame le prestazioni di vecchiaia e d’invalidità sono determinate in base al salario assicurato (art. 4.5.2 e 4.11.3 del Regolamento: primato delle prestazioni; cfr. in merito Stauffer, op. cit., N 574, pag. 217), dall’altra occorre rilevare che, conformemente all’art. 66 LPP, nel suo regolamento la Fondazione CV 1 ha segnatamente previsto per il finanziamento delle prestazioni il pagamento dei contributi del datore di lavoro e dei salariati (“Contributi ordinari”, art. 7.2 del Regolamento), e quindi per la “parte attiva” l’assicurato continuerà a versare i contributi nella misura in cui risulti essere ancora affiliato all’Istituto previdenziale convenuto. Per quanto riguarda invece l’asserita mancanza di copertura finanziaria per le prestazioni da erogare in caso di aggravamento dello stato invalidante dell’assicurato, va fatto presente che analoga situazione si riscontrerebbe anche nell’ipotesi di prelievo senza che si sia ancora verificato un evento assicurato e che subentri in seguito un caso di previdenza. Infatti, in entrambi i casi il prelievo anticipato comporta una riduzione delle successive eventuali prestazioni assicurative, motivo per cui, conformemente all’art. 30c cpv. 4 LPP, per evitare perdite di copertura previdenziale “l’istituto di previdenza offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione del genere” (cfr. anche art. 331e cpv. 4 CO; in merito alle conseguenze del prelievo anticipato nella previdenza sovraobbligatoria: cfr. Stauffer, op. cit., N 976 pag. 362). Visto quanto sopra, la petizione in oggetto dev’essere accolta motivo per cui la Fondazione dovrà determinare l’importo soggetto a prelievo anticipato calcolato in rapporto alla “parte attiva”, corrispondente alla residua capacità lavorativa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.